

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI **20 Luglio 2007 , n. 152**

Regolamento di riordino della disciplina delle modalita' di valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e di consigliere di legazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e, in particolare l'articolo 106, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2001, n. 373, recante la disciplina delle modalita' di valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, recante delega di funzioni al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 384/07/UL/P del 26 giugno 2007, a cui il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito riscontro con nota n. 5426/DAGL/9.1.6/4/2007 del 12 luglio 2007;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Principi e strumenti

1. Nel rispetto dei principi generali vigenti in materia e delle particolari caratteristiche del servizio delle relazioni con l'estero, la valutazione dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione tiene particolarmente conto dei risultati dell'attivita' svolta nell'esercizio delle specifiche funzioni del servizio diplomatico, nonche' dell'attivita' amministrativa e della gestione.

2. Il procedimento e' ispirato ai principi della diretta conoscenza del valutato da parte del valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte del valutatore di seconda istanza e della partecipazione al procedimento del valutato.

3. La scheda di valutazione e' redatta al 31 dicembre di ogni anno, su un modulo prestampato, conforme all'allegato A al presente regolamento di cui costituisce parte integrante. Essa contiene gli elementi indicati dall'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, inclusi i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati. La valutazione si effettua sulla base del provvedimento di attribuzione della responsabilita' di almeno un progetto o programma, preferibilmente connesso al/i settore/i di prevalente impiego del destinatario, elaborato dal superiore gerarchico all'inizio dell'anno solare ovvero all'inizio

della collaborazione con il valutato e notificato al predetto ed alla Direzione generale che attende alla gestione delle risorse umane del Ministero degli affari esteri, di seguito denominata DGPe.

4. La relazione dell'interessato e' parte integrante della scheda di valutazione, che contiene altresì uno spazio riservato al contraddittorio.

5. La DGPe verifica in ogni fase la regolarità del procedimento, l'avvenuta acquisizione degli elementi richiesti ed interviene per assicurare il perfezionamento degli atti entro i primi sei mesi dell'anno. A tal fine provvede, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite il competente Servizio presso l'Amministrazione centrale, alla progressiva introduzione di sistemi informatizzati per la gestione delle comunicazioni e la conservazione degli atti.

Art. 2.

Elementi forniti dal funzionario valutato

1. Oltre ai dati personali, nell'apposita sezione della scheda di valutazione, il funzionario valutato redige una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno, nell'esercizio delle funzioni attribuite e per il perseguimento degli specifici obiettivi assegnati, includendovi proprie osservazioni sulla congruenza con le risorse assegnate e la situazione ambientale.

2. L'interessato prende visione degli elementi e giudizi del valutatore di prima istanza e formula nell'apposita sezione le proprie osservazioni.

Art. 3.

Valutazione di primo grado

1. La valutazione di primo grado e' effettuata mediante compilazione delle relative sezioni della scheda di valutazione in ogni parte e con tutti i dati richiesti.

2. Per il personale in servizio a Roma, la valutazione di cui al comma 1 e' effettuata dal funzionario preposto all'ufficio di livello dirigenziale presso il quale il servizio e' prestato; per il personale in servizio in un ufficio all'estero dal capo dell'ufficio stesso.

3. Qualora nel corso dell'anno si siano succeduti più superiori gerarchici per avvicendamento dei medesimi a capo dell'ufficio in Italia o all'estero, ovvero perché il funzionario valutato sia stato trasferito da uno ad altro incarico in Italia o all'estero, il superiore gerarchico chiede a quello, od a quelli, alle cui dipendenze il funzionario si e' precedentemente trovato per almeno tre mesi, elementi di informazione e valutazione che andranno allegati alla scheda e di cui terrà conto nella redazione di quest'ultima.

4. Particolare rilievo assume la parte relativa all'attitudine ad assumere maggiori responsabilità ed a svolgere le funzioni del grado superiore in caso di valutazione dei segretari di legazione che hanno superato un periodo complessivo di otto anni di servizio effettivo e nella valutazione dei consiglieri di legazione che nel loro grado hanno superato i tre anni di effettivo servizio.

Art. 4.

Integrazione del giudizio

1. Nell'integrazione del giudizio di primo grado, il funzionario preposto agli uffici di livello dirigenziale generale indicati dall'articolo 106, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, valutatore di seconda istanza, si avvale degli elementi in suo possesso e, per le attività dei

funzionari in servizio presso uffici consolari, di quelli forniti dalla Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie.

2. Prima di procedere all'integrazione del giudizio, il predetto funzionario verifica che siano stati forniti i dati richiesti per la valutazione di primo grado e, in caso contrario, restituisce la scheda al valutatore di primo grado, dandone comunicazione alla DGPe.

3. L'integrazione del giudizio comporta la verifica della corrispondenza fra i dati forniti nel primo grado e gli elementi in possesso dell'Amministrazione centrale e mette in luce la relativa rilevanza dell'attività svolta dal funzionario valutato nel più ampio contesto dell'ufficio di livello dirigenziale generale nel cui ambito egli presta servizio.

4. Ove riscontri difformità suscettibili di modificare il giudizio di primo grado, il funzionario di cui al presente articolo ne fa stato nell'apposita sezione della scheda di valutazione e fornisce puntuali riferimenti documentali.

Art. 5.

Giudizio complessivo

1. Il Consiglio di amministrazione attribuisce il giudizio complessivo ricorrendo ad uno dei sintetici elementi descrittivi contenuti nella scheda di valutazione. Il funzionario valutato ne prende successivamente conoscenza, unitamente al restante contenuto della scheda, a cura della DGPe.

2. Nella motivazione del giudizio complessivo, il Consiglio di amministrazione indica i settori per i quali si riconosce maggiore attitudine e gli aspetti del profilo professionale e dell'attività resa suscettibili di specifico apprezzamento.

3. In presenza di risultati di generale, assoluta eccellenza, ottenuti in sedi, uffici e circostanze che hanno richiesto particolare impegno e responsabilità, il Consiglio di amministrazione può eccezionalmente attribuire più elevate manifestazioni di apprezzamento, con esplicita motivazione quanto alle circostanze ed alle attività.

4. In caso di giudizio complessivo non positivo, il Consiglio di amministrazione indica le attività e gli aspetti del profilo professionale suscettibili di miglioramento.

Art. 6.

Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2001, n. 373.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 luglio 2007

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Ministro delegato per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione
Nicolais

Il Ministro
degli affari esteri
D'Alema

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2007 Ministeri
istituzionali, registro n. 9, foglio n. 265

----> Vedere Allegato da pag. 5 a pag. 10 <----